

La presente deliberazione viene affissa il 03 GIU. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

J. EG IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 241 del 30 MAG. 2008

Oggetto: Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S. Atto di citazione - Orsino Giovanni c/- Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno tre del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio FORGIONE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Cirocco Maria	- Assessore	_____
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	_____
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 15.02.08 il sig. Orsino Giovanni convenivano in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

Con determina n.268/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Dist. Di Guardia S. con atto di citazione notificato il 15.02.08 da Orsino Giovanni c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 268/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 268/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Dist. Di Guardia S. con atto di citazione notificato il 15.02.08 da Orsino Giovanni c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 268/08;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Comitile)

N. 340 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 03 GIU. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03 GIU. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 19 GIU. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 GIU. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 19 GIU. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per		il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>AVVOCATURA (Comuni)</u>		il _____	prot. n. _____
SETTORE _____		il _____	prot. n. _____
SETTORE _____		il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti		il _____	prot. n. _____
x Nucleo di Valutazione	<u>3205</u> <u>5-6-08</u>	il _____	prot. n. _____
Conf. Capigruppo			



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE DI GUARDIA SANFRAMO

ATTO DI CITAZIONE

Il Signor **Orsino Giovanni**, nato il 03/11/1986 a Telese Terme (BN), C.F. RSNNGN86S03L086I, e residente in Cusano Mutri (BN) alla Via Cerracchito, 6; elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita (BN) alla Via Papa Urbano VIII, n° 2, presso lo studio degli Avv. Luigi Barbieri e Filomena Di Mezza, i quali congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine del presente atto

premessi che


- 1) Il giorno 13/12/2007, in Cerreto Sannita (BN), lungo la strada Provinciale Cerreto S.-Telese terme (BN), il Signor Orsino Giovanni conduceva l'autovettura BMW, tg. CK429BM, di sua proprietà (*doc. 1*);
- 2) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il Signor Orsino, proveniente da Telese Terme (BN) e diretto verso il centro abitato di Cerreto Sannita (BN), nell'incrocio canalizzato, denominato "pastorello", all'altezza del "Centro di Riabilitazione De Nicola", finiva in una buca, priva di segnaletica o di altri dispositivi luminosi, riportando danni alla propria autovettura;
- 3) Sul posto intervenivano i Carabinieri di Cerreto Sannita (BN), che procedevano ai rilievi del caso, e a redigere rapporto;

L'autovettura del Signor Orsino, a causa dell'urto, causato esclusivamente dall'incuria dell'Ente proprietario della strada, subiva danni, quantizzabili nella misura di Euro 10.018/80, come da preventivo e fattura che si offre in produzione (*doc. 2*)

L'attore, a mezzo del sottoscritto procuratore, intimava l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con racc. a/r n. 13088815979-8 del 28/12/2007, per il risarcimento dei danni patiti, siccome riconducibili ai doveri di manutenzione della strada e segnalazione delle insidie gravanti sul suddetto Ente, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;

ELEMENTI DI DIRITTO

In primo luogo nella fattispecie ricorre l'applicabilità del principio di diritto oramai acquisito da dottrina e giurisprudenza - e in esse consolidato - secondo il quale l'Ente proprietario di una strada pubblica, in osservanza del principio del *neminem laedere*, è tenuto a mantenere la strada in condizioni di transitabilità in modo tale che quest'ultima non risulti difforme da quella che in realtà appare ed in modo che sia tale da non creare quel pericolo occulto, che è costituito dalle classiche ipotesi dell'insidia grave e/o trabocchetto; dette ipotesi vi verificano allorquando concorrono l'elemento oggettivo della sorpresa, consistente nella non visibilità del pericolo e l'elemento soggettivo della non responsabilità, che si concreta nella impossibilità di avvistare in tempo utile il pericolo per evitarlo (Cass. Sez. III, 24-1-1995, n° 908).



Settore Avvocatura

Prot. n. 1351

Data 21.2.08

Studio Legale Barbieri-Marrocco-Di Mezza

Sia l'insidia grave che il trabocchetto ricorrono nel caso di specie, come è stato già accertato dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto e come sarà ampiamente dimostrato in corsa di causa; la circostanza è comunque già desumibile da una prima visione dei rilievi fotografici che si offrono in comunicazione.

Le brevi considerazioni che precedono comportano l'applicazione di cui ai principi contenuti nell'art. 2043 c.c., in materia di responsabilità extracontrattuale. Nondimeno l'attore può invocare l'applicazione delle norme costituenti il microsistema giuridico sulla responsabilità contrattuale e di cui all'art.2051 c.c., in quanto la strada disastata, origine e teatro del sinistro è un bene demaniale e patrimoniale del convenuto Ente Provinciale, che l'ha adibita all'uso diretto da parte della collettività. È notorio, infatti, che l'uso pubblico esige una cautela maggiore, ancora più attenta ed accurata di quanto verrebbe richiesto ad un soggetto privato nella custodia dei propri beni (Cass. Civ. III, 1-10-2004 n. 19653).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'ammettere la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile nei confronti degli utenti delle strade pubbliche, in particolare gli automobilisti, in tutti i casi in cui l'ordinaria fruizione del bene pubblico sia compromessa a causa di ostacoli né visibili, né prevenibili con l'uso dell'ordinaria diligenza. Tali presupposti determinano la sussistenza della c.d. insidia stradale e legittimato l'utente danneggiato a richiedere il ristoro del pregiudizio subito. (cfr.Cass.civ.sez. III, 4 giugno 2004, n.10654, Cass. Civ., sez. III, 28 luglio 1997, n. 7062).

L'amministrazione Provinciale convenuta risponderà, pertanto, anche di responsabilità contrattuale, escludendosi nel caso di specie qualsiasi ipotesi di caso fortuito.

È bene evidenziare che sotto il profilo processuale la presente controversia si risolve in un concorso di azioni esperite in via cumulativa, al fine di assommare i vantaggi – ai soli fini di giustizia- dell'azione contrattuale e di quella aquiliana; costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato che la responsabilità contrattuale concorre con quella extracontrattuale ogniqualvolta alla inosservanza di una previsione negoziale si accompagni la violazione del generale dovere del *neminem laedere*.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il Signor Orsino Giovanni, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

- la Provincia di Benevento, con sede in Benevento in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire avanti al Tribunale di Benevento, Sezione di Guardia Sanframondi (BN) all'udienza del **03.06.2008** ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. ed a comparire dinanzi al Giudice designato ex art. 168 c.p.c., con l'avvertimento che, in caso di mancata costituzione, si procederà comunque in loro declaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

“voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Provincia di Benevento – in persona del legale rappresentante pro tempore – nella produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di Euro 10.018/80 come in narrativa

Studio Legale Barbieri-Marrocco-Di Mezza

determinata, a titolo di risarcimento di danno dell'attore ovvero alla maggiore o minore somma che il giudicante vorrà in sua giustizia ritenere, nell'ambito della competenza adita. Con vittoria di spese diritti ed onorario".

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. 30 maggio 2000 n. 115 si dichiara che il valore della causa promossa è pari ad **€uro 10.018/80.**

In via istruttoria:

- si chiede ammettere prove per interpello e testi sui capitoli della presente narrativa che si intendono qui riportati preceduti dal prefisso "vero che", con i testi: Orsino Pasquale (nato il 12/05/1959) da Cusano Mutri (BN), Carabinieri Verbalizzanti; oltre, al Signor Frongillo Pasquale.
- si chiede, inoltre, CTU cino-dinamica.

Si producono:

- copia carta di circolazione dell'autovettura BMW tg. CK429BM;
- preventivo per autocarrozeria Frongillo Pasquale
- fattura n° 738 per Giulia S.aS. di Giulia Valentino & C.;
- lettera racc. a/r n. 13088815979-8 del 28.12.2006

erreto Sannita, li 11/02/08

Avv. Luigi Barbieri

Avv. Filomena Di Mezza

MANDATO

Egr. Avv.ti *Luigi BARBIERI e Filomena Di Nello,*

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge.

In particolare, Vi delego a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamata in causa e/o garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.

Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel nostro interesse e nel nostro nome. Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e /o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.

Riteniamo per rato e fermo il Vs.operato, ed eleggo domicilio nel Vostro studio in Cerreto Sannita (BN) alla Via Papa Urbano VIII, 2.

Vi autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Cerreto Sannita, il *11/02/08*

Luigi Barbieri

Tale è

Filomena Di Nello

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto, istante l'Avv. Luigi Barbieri, io sott. Ufficiale Giudiziario della Sezione di Guardia Sanframondi (BN) ho notificato copia di quanto sopra a:

UFFICIO DI BENEVENTO
Ufficio Esecuzioni e Protesti
Sezione di Guardia Sanframondi

- Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento. *A stesso*

Mario Fesole c.p.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
FIORIANO CIOFFI

15 FEB. 2008

[Signature]